

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1768

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORIO

Disposizioni per lo sviluppo di nuove forme contrattuali nella filiera agroindustriale dell'allevamento e per il riequilibrio dei rapporti tra soccidario e soccidante

Presentata il 6 novembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede una serie di disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della filiera agroindustriale dell'allevamento e ad assicurare un più equilibrato assetto nei rapporti tra soccidario e soccidante.

Il capo I della proposta di legge prevede misure che appaiono indispensabili per migliorare e rendere maggiormente efficiente il mercato dell'allevamento di animali, con la previsione di specifiche tipologie contrattuali, più idonee alle esigenze delle imprese committenti e di allevamento, alle quali associare specifici vantaggi fiscali.

In particolare, l'articolo 1 prevede che le imprese specializzate nel collocamento

nel mercato dei prodotti dell'allevamento di animali possano stipulare contratti con imprese specializzate nell'allevamento di animali, allo scopo di accrescere e rendere maggiormente efficiente la produzione e la vendita di prodotti dell'allevamento nel mercato.

A tale fine, previa stipulazione di un apposito contratto in forma scritta, l'impresa committente si impegna a conferire all'impresa allevatrice il capitale di animali, di mangimi e di medicinali e servizi veterinari necessario per lo svolgimento dell'attività di allevamento e l'impresa di allevamento, con la propria organizzazione produttiva e tramite il capitale conferito dall'impresa committente, si impegna all'allevamento del bestiame secondo i

termini e le modalità stabiliti nel contratto.

Alla fine del ciclo di allevamento l'impresa committente si impegna a prelevare dall'impresa di allevamento i prodotti dell'allevamento e a collocarli nel mercato, previo riconoscimento di un corrispettivo nelle misure pattuite tra le parti.

Tale corrispettivo è pattuito in modo da garantire comunque all'impresa di allevamento un guadagno non inferiore al 30 per cento rispetto alle spese produttive preventivate per l'attività di allevamento oggetto del contratto.

Il contratto prevede, altresì, il corrispettivo spettante all'impresa di allevamento in caso di epizoozia.

L'articolo 2 prevede specifiche agevolazioni fiscali per tali tipologie contrattuali. In particolare, ai ricavi conseguiti dalle imprese di allevamento di animali che stipulano i contratti si applica il coefficiente di redditività del 20 per cento. Alle imprese committenti è riconosciuto, invece, un credito d'imposta del 5 per cento sulle spese documentate relative all'acquisto di animali, di mangimi e di medicinali e servizi veterinari forniti alle imprese di allevamento. Il corrispettivo spettante all'impresa di allevamento è esente dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e l'IVA è assolta totalmente dall'impresa committente con la vendita degli animali.

Il capo II della proposta di legge interviene nell'ambito della disciplina del contratto di soccida semplice allo scopo di garantire un più equilibrato assetto dei rapporti tra soccidario e soccidante, soprattutto quando il primo versi in una posizione di dipendenza economica tale da determinare un indebolimento e lo snaturamento dello stesso contratto di soccida. Caso, questo, che si registra con sempre maggiore frequenza e che merita una particolare attenzione.

In quest'ottica si propone, con l'articolo 3, l'inserimento di alcune disposizioni a tutela del soccidario. In particolare l'applicazione ai crediti del soccidario dell'articolo 429, terzo comma, del codice di

procedura civile (riconoscimento degli interessi e del maggior danno subito in conseguenza del mancato pagamento da parte del soccidante), nonché la ripartizione delle spese di allevamento proporzionata alla parte di guadagno spettante al soccidario e quella degli indennizzi in ragione delle spese sostenute e del lavoro svolto dal soccidario.

Gli articoli 4 e 5 riprendendo l'esperienza maturata in materia di tutela dei consumatori e dei subfornitori in posizione di dipendenza economica, individuano le cosiddette « clausole vessatorie » del contratto di soccida, suddividendole in tre categorie, modulate secondo il livello di gravosità dell'onere della prova della vessatorietà posto a carico del soccidario. Le clausole vessatorie sono nulle, ma ciò non determina la nullità dell'intero contratto, al fine di evitare che il timore di una caducazione integrale dello stesso possa dissuadere il soccidario dal far valere le proprie ragioni in giudizio. Il sistema complessivo vede quindi una tipizzazione delle clausole vessatorie (che alleggerisce sensibilmente l'onere della prova a carico del soccidario) e una clausola di chiusura che definisce in via atipica come vessatorie tutte le clausole che determinano un significativo squilibrio a danno del soccidario e che sono frutto di un abuso della sua posizione di dipendenza economica.

Il contratto è affetto da una nullità solo parziale, determinando così la rimozione delle sole clausole vessatorie e la salvezza delle altre disposizioni del medesimo contratto.

L'articolo 6 prevede che le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 si applicano anche alla soccida parziaria con conferimento di pascolo superiore al 20 per cento del valore dell'intero bestiame conferito.

L'articolo 7 reca, infine, la copertura finanziaria del provvedimento.

Si auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

SVILUPPO DI NUOVE FORME CONTRATTUALI NELLA FILIERA AGROINDUSTRIALE DELL'ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI

ART. 1.

(Sviluppo di nuove forme contrattuali nella filiera agroindustriale dell'allevamento degli animali).

1. I rapporti che si instaurano tra le imprese specializzate nell'immissione nel mercato dei prodotti dell'allevamento degli animali, di seguito denominate « imprese committenti », e le imprese specializzate nell'allevamento di animali, di seguito denominate « imprese di allevamento », allo scopo di accrescere e rendere maggiormente efficiente la produzione e la commercializzazione dei citati prodotti, devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità.

2. Con i contratti di cui al comma 1:

a) l'impresa committente si obbliga a fornire all'impresa di allevamento il capitale di animali, di mangimi e di medicinali e servizi veterinari necessario per lo svolgimento dell'attività di allevamento;

b) l'impresa di allevamento, con la propria organizzazione produttiva e tramite il capitale di animali, di mangimi e di medicinali e servizi veterinari fornito dall'impresa committente, si obbliga all'allevamento degli animali secondo i termini e le modalità stabiliti nel contratto;

c) l'impresa committente, al termine del ciclo di allevamento, preleva i prodotti che derivano dall'allevamento al fine della loro immissione nel mercato, previo pagamento del corrispettivo stabilito tra le

parti. Tale corrispettivo è determinato in modo da garantire comunque all'impresa di allevamento un guadagno non inferiore al 30 per cento rispetto alle spese produttive preventivate per l'attività di allevamento oggetto del contratto.

3. Il contratto di cui al comma 1 prevede, altresì, il corrispettivo da versare all'impresa di allevamento in caso di epizootia degli animali.

ART. 2.

(Disposizioni fiscali).

1. Per le imprese di allevamento di bestiame che stipulano contratti ai sensi dell'articolo 1 il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con tale attività un coefficiente di redditività del 20 per cento.

2. Alle imprese committenti che stipulano contratti ai sensi dell'articolo 1, è riconosciuto un credito d'imposta del 5 per cento sulle spese documentate relative all'acquisto di animali, di mangimi e di medicinali e servizi veterinari forniti alle imprese di allevamento.

3. Il corrispettivo spettante all'impresa di allevamento è esente dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), che è assolta totalmente dall'impresa committente con la vendita degli animali.

CAPO II

MISURE PER IL RIEQUILIBRIO DEI RAPPORTI TRA SOCCIDARIO E SOCCIDANTE

ART. 3.

(Disposizioni a tutela del soccidario).

1. Ai crediti del soccidario di cui all'articolo 2178 del codice civile si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.

2. Le spese di allevamento non possono essere poste a carico del soccidario in proporzione superiore alla parte di guadagno ad esso spettante.

3. In caso di epizoozia, la quota di indennizzi concessa ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, spettante al soccidario non può essere inferiore alle spese da questo sostenute e al valore del lavoro svolto in relazione agli animali abbattuti.

ART. 4.

(Clausole vessatorie nel contratto di soccida semplice).

1. Nel contratto di soccida semplice si considerano vessatorie le clausole che determinano a carico del soccidario in posizione di dipendenza economica un eccessivo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. Nel contratto di soccida semplice si presumono vessatorie, fatta salva la prova dell'assenza di abuso della dipendenza economica a carico del soccidario, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

a) consentire al solo soccidante di recedere dal contratto, tranne che per giusta causa;

b) derogare alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria;

c) escludere o limitare la possibilità del soccidario di partecipare alle attività di stima del bestiame.

ART. 5.

(Nullità delle clausole).

1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 4 sono nulle; il contratto rimane comunque valido in relazione alle altre clausole in esso contenute.

2. Sono in ogni caso nulle le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

a) derogare alle disposizioni dell'articolo 3;

b) escludere o limitare la possibilità del soccidario di sostituire a sé un terzo nel compimento delle attività connesse al rapporto contrattuale con il soccidante, incluse le attività di stima del bestiame.

ART. 6.

(Soccida parziaria).

1. Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 si applicano anche ai contratti di soccida parziaria con conferimento di pascolo superiore al 20 per cento del valore dell'intero bestiame conferito.

CAPO III

COPERTURA FINANZIARIA

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0020680